



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°17477 in data 08/07/2020 della COMPAGNIA DELLA VELA A.s.d. di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza che regolamenti la sicurezza della navigazione durante lo svolgimento di una veleggiata denominata "**1° AROUND LIDO RACE**", in programma il giorno 25/07/2020, a cui prenderanno parte circa n°5 (cinque) imbarcazioni monotipo SB20;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati dalla prefata veleggiata, in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento della manifestazione;
- VISTE:** le proprie Ordinanze n°175/2009 del 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", e n°74/1991 e ss.mm./ii., afferente all'individuazione degli schemi di separazione del traffico navale;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **25 luglio 2020**, dalle ore 12:00 alle ore 19:00, avrà luogo una veleggiata denominata "**1° AROUND LIDO RACE**", con partenza/arrivo nei pressi dell'Isola di San Servolo, che prevede la circumnavigazione dell'isola del Lido di Venezia, con giro orario o antiorario, passando dalla **Bocca di porto di Lido - via Canale San Nicolò** – e proseguendo lungo il litorale del Lido di Venezia con ingresso alla **Bocca di porto di Malamocco** e transito nei canali lagunari Rocchetta, Malamocco, Santo Spirito e dell'Orfano, il cui percorso è meglio rappresentato nell'allegato stralcio cartografico, che fa parte integrante del presente provvedimento.

In caso di condizioni meteomarine avverse, la manifestazione si svolgerà solo in ambito lagunare.

ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Articolo 1

Si fa obbligo a tutte le unità navali in transito negli specchi acquei di cui al “rende noto” di prestare la massima attenzione e di non creare interferenza alcuna allo svolgimento dell’evento.

Articolo 2

Le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione dovranno mantenere il continuo ascolto radio sui canali 13/16 VHF e dovranno, altresì, dare la precedenza alle eventuali navi mercantili in entrata/uscita dalla Bocca di porto di Malamocco, nonché osservare le norme di cui al “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con l’Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii. e le previsioni dell’Ordinanza n°74/1991 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto, afferente all’individuazione degli schemi di separazione del traffico navale.

Articolo 3

Il Comitato organizzatore, prima dell’inizio della manifestazione e al termine della stessa, dovrà prendere diretti contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia sui canali 13/16 VHF, ovvero telefonicamente (041.2405745), avendo cura di predisporre per l’intera durata della manifestazione un idoneo servizio di assistenza, svolto da unità opportunamente dislocate lungo il percorso, che dovranno issare a riva una bandiera di colore bianco e garantire altresì tra le unità partecipanti, ivi compresi gli equipaggi, idonee misure di distanziamento sociale al fine di contrastare il fenomeno epidemiologico COVID-19, nel rispetto della normativa vigente.

Le unità di assistenza dovranno garantire altresì l’ascolto radio continuativo sui canali 13/16 VHF, impiegando il canale 72 VHF per le eventuali comunicazioni con le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione. Inoltre, in fase di avvicinamento alle Bocche di porto di Malamocco e di Lido, sarà cura del Comitato organizzatore attivare preventivamente diretti contatti con il VTS sul canale 9 VHF e con la Torre Piloti sul canale 13 VHF, al fine di non intralciare il regolare transito delle unità navali.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi degli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www. guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi dell' l. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

